LEGISLATURA XV — 12 SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 FEBBRAIO 1885

che danno. Ed allora per l'articolo 44 lo Stato può ordinarle di farlo non per tanto, ma deve compensarla del danno che ne sente. Questo evidentemente è un danno finanziario, ed è perciò che il Governo viene davanti alla Camera e dice: della facoltà dell'articolo 44 mi sono valso in questo modo, con questo effetto finanziario; approva la Camera ciò che è stato fatto?

Ma per quanto riguarda le modificazioni alle tariffe speciali fatte d'accordo fra Governo e Società che rimangono sempre al disotto dei massimi stabiliti dalla tariffa generale, è necessario per il Governo di avere una certa libertà d'azione, una certa latitudine, che non gli resterebbe più quando accettasse il concetto dell'onorevole Nervo e di un altro onorevole collega, i quali vogliono bensì accordargli la facoltà di ribassare, d'accordo colle Società, le tariffe, ma gli negano quella di aumentarle anche quando si tratta di tariffe già prima ribassate.

Ora, è bensì rarissimo il caso, che una tariffa ribassata si debba poi rialzare; ma non si può escluderlo in via assoluta; perchè alle volte, per correggere una tariffa speciale, è necessario come, ho già detto, di portare un qualche aumento in una zona o nell'altra. E se non ci date questa facoltà, voi otterrete uno scopo affatto opposto a quello a cui mirate. Senza queste facoltà anche quando il Governo e le Società sarebbero inclinati a fare un ribasso di tariffa non lo faranno punto; perchè fatto una volta diventa irrevocabile, e si limiteranno perciò a quei pochissimi ribassi a cui saranno necessariamente costretti. Invece, quando c'è un po' di libertà d'azione e si possono vedere anche gli effetti dell'esperienza (di questa benedetta esperienza che invochiamo ogni giorno, ma di cui non vorremmo poi seguire gli ammaestramenti) il Governo e le Società ne potranno profittare per regolare meglio le tariffe speciali.

E riassumendomi dirò: i prezzi della tariffa generale sono insuperabili; essi non si possono che diminuire, e per elevarli è necessaria una legge; le tariffe speciali invece si possono sempre modificare, ma con un decreto reale, vale a dire con una garanzia maggiore di quella che oggi abbiamo, perchè oggi basta un semplice assenso del ministro. Ecco come stanno le cose: onde mi pare che non vi sia nulla a temere. Le tariffe locali, poi, non si possono nè introdurre, nè togliere dalle Società senza il consenso del Governo.

Non so se sono riuscito a farmi intendere; e il dubbio è lecito, perchè da quando esistono Parlamenti, credo che sia questa la prima volta che si discutono tariffe ferroviarie, e non sarebbe me-

raviglia se questa discussione, che sarà necessariamente lunga, non riuscisse sempre a tutti chiarissima. Gli è certo che il linguaggio tecnico a coloro che sono abituati a sentirlo ogni giorno rappresenta nitido alla mente il pensiero. A chi non c'è abituato, può darsi che anche dopo la discussione che si è fatta, abbia lasciato ancora qualche dubbio nella mente.

All'onorevole Velini dirò che il sesto comma dell'articolo 16 non pregiudica punto la questione che gli sta a cuore. Qui non si fa che attribuire il diritto al Governo di ordinare i servizi cumulativi. Quali saranno poi le forme, le misure, i compensi, lo vedremo a suo tempo.

Spero, con questo, di aver sodisfatto e chiarito gli onorevoli colleghi.

Presidente. Crede dunque la Camera che si debba venire ai voti?

Voci. Si! si!

Di Marzo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Marzo.

Di Marzo. L'onerevole ministro ha fatto un lungo discorso per dimostrare la latitudine che deve avere il Governo nello stabilire le tariffe concordate, e su di ciò non cade questione. Egli poi, fra le altre cose, ha detto: noi abbiamo contemplato il caso di poter diminuire le tariffe di cui nell'articolo 44 del capitolato; poiche abbiam voluto riservare allo Stato il diritto di ribassarla, onde se ne possa servire come arma di difesa della produzione nazionale, ed anche per poter agevolare la esportazione. Mi pare che questo sia il concetto del Governo. Noi ancora non siamo a discutere l'articolo 44, sul quale mi riserbo di portare le mie riflessioni; ma, secondo l'onorevole ministro, pare che davvero il Governo miri ad immobilizzare le tariffe. Poichè queste si possono aumentare, diminuirle mai. Ecco quello che si sanzionerebbe con queste convenzioni.

Voci dal banco della Commissione. È l'opposto. Di Marzo. No, che non è l'opposto; poichè il ribasso delle tariffe generali e speciali è ammesso soltanto nei casi contemplati all'articolo 44, cioè per facilitare l'esportazione dei prodotti nazionali. Le tariffe speciali rappresentano una grande differenza di prezzo con i massimi stabiliti con la tariffa generale.

Il contratto si è stabilito con un prodotto lordo, calcolato su queste tariffe degli allegati D ed E; ora il Governo, con la facoltà riserbatasi col capoverso in discussione, potrà aumentare i prezzi dei trasporti della tariffa speciale; e di conseguenza vi avrà un aumento di prodotto lordo, cioè